



m_dg.GDAP.26/05/2023.0215638.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE
Ufficio IV - Relazioni Sindacali

Ai rappresentanti delle OO.SS. del
personale non dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria
Loro sedi

OGGETTO: Corso per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria. Concorso a n. 583 (elevati a 817 di cui 107 donne).
Indennità di trasferimento e congedo straordinario per trasferimento.

Per opportuna conoscenza si trasmette la nota GDAP-0213050.U datata 25/05/2023, con cui questa Direzione Generale ha fornito chiarimenti in ordine a diversi quesiti pervenuti sull'indennità di trasferimento e congedo straordinario per trasferimento del personale indicato in oggetto

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dr.ssa Ida Del Grosso

20/05/23

Ag



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Alle Direzioni Generali

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli II.PP.
per il tramite dei Provveditorati Regionali

Alle Scuole ed Istituti di Formazione
dell'Amministrazione Penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Ufficio IV – Relazioni Sindacali

OGGETTO: Corso per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria. Concorso a 583 posti (elevati a 817 di cui 107 donne).
Indennità di trasferimento e congedo straordinario per trasferimento.

Al fine di fornire riscontro ai diversi quesiti da più parte pervenuti sull'argomento indicato in oggetto nonché di garantire una corretta ed omogenea gestione amministrativa dei vice sovrintendenti *de quo*, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla richiesta di fruizione del congedo straordinario per trasferimento appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che la "ratio" di tale istituto giuridico – art. 15, d.P.R. 395/90 - è quella di consentire al dipendente di assentarsi dal lavoro al fine di curare le varie attività e le incombenze connesse al trasferimento, come ad esempio, l'organizzazione del trasloco o lo spostamento del nucleo familiare.

Questo Generale Ufficio ritiene che lo stesso possa essere concesso ai sensi della circolare n. 256887/1.1 del 2 dicembre 1996, alla cui stregua: "... qualora la richiesta del beneficio avvenga contestualmente al trasferimento, l'interessato non è tenuto a produrre alcuna documentazione... Nell' ipotesi in cui, invece, la fruizione del congedo speciale sia richiesta in un periodo successivo alla decorrenza del trasferimento, il dipendente dovrà produrre idonea documentazione atta a comprovare le specifiche esigenze che ne rendano necessaria la fruizione nel periodo richiesto (trasloco, contratto di locazione, riorganizzazione familiare ecc)..."

Settore trattamento giuridico- Segreteria affari generali



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

In relazione, invece, all'invocata indennità di trasferimento di cui all'ex art. 1, comma 1, della Legge 29 marzo 2001, n. 86 e s.m.i., si rappresenta che tale istituto giuridico non è applicabile al caso di cui trattasi, in quanto il citato art. 1 stabilisce che la c.d. indennità di trasferimento spetta al personale trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza. Presupponendo, pertanto, un trasferimento d'ufficio disposto da questa Amministrazione in relazione alle proprie esigenze di servizio, indipendentemente da una richiesta dell'interessato.

Nel caso specifico, non si configura alcun trasferimento d'ufficio ma si tratta di una "prima assegnazione", rilevato che è, univocamente riconosciuto ed affermato il principio secondo il quale i dipendenti che hanno scelto del tutto volontariamente di partecipare ad un concorso ovvero ad una selezione ed al relativo corso per svolgere un'attività ritenuta di maggior interesse, sulla base della loro domanda di partecipazione hanno pertanto accettato di essere assegnati ad una delle sedi disponibili; conseguenza, questa, della stessa partecipazione, conosciuta e voluta dai partecipanti.

Ne deriva l'esclusione, in capo agli interessati, della spettanza dell'indennità di trasferimento, tenuto conto dell'accertata natura non autoritativa della destinazione disposta nei loro confronti.

Tale orientamento è ormai consolidato anche in giurisprudenza che considera assimilabile alla prima assegnazione della sede di servizio all'atto dell'immissione in ruolo di soggetti esterni all'amministrazione (che non è equiparata al trasferimento d'autorità e, per vero, neppure al trasferimento in sé, mancando una "altra" sede di servizio) l'assegnazione di sede come quella in esame, diretta conseguenza del chiesto transito (non per progressione ordinaria di carriera, ma previa domanda di partecipazione e superamento del concorso interno nonché del successivo corso) con il passaggio ad un ruolo e mansioni diverse da quelle di provenienza. Dunque, l'orientamento generale è nel non ritenere sussistente il presupposto del trasferimento d'ufficio nei casi di cambi di sede disposti a seguito di una procedura concorsuale e dell'assegnazione al termine di una fase addestrativa ovvero a conclusione di concorsi configurandosi una situazione equiparabile al raggiungimento della prima sede di servizio.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, auspicando che siano chiare ed utili a dirimere i dubbi insorti, si invita a voler notiziare il personale interessato delle disposizioni di cui alla presente nota.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

Settore trattamento giuridico- Segreteria affari generali